

## COMUNE DI DERUTA

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DIRITTI DI USO CIVICO

#### INDICE

#### **TITOLO I – FINALITA' E NORME GENERALI**

Articolo 1. Finalità

Articolo 2. Gli aventi diritto

Articolo 3. Campo di applicazione

Articolo 4. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali

Articolo 5. I diritti di uso civico

Articolo 6. Uso familiare dei prodotti

Articolo 7. Sospensione e revoca del diritto di godimento

Articolo 8. Sospensione temporanea degli usi civici

#### **TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE**

Articolo 9. Transito di mezzi

Articolo 10. Danni a flora e fauna

#### **TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO**

Articolo 11. Definizioni

Articolo 12. Raccolta della legna morta

Articolo 13. Raccolta della legna viva

Articolo 14. Non aventi diritto

Articolo 15. Divieto di commercializzazione del legnatico

Articolo 16. Raccolta dei residui dei tagli

Articolo 17. Uso degli attrezzi da taglio

#### **TITOLO IV – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**

Articolo 18. Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco

Articolo 19. Raccolta dei funghi

Articolo 20. Raccolta dei tartufi

Articolo 21. Raccolta di altri prodotti del sottobosco

Articolo 22. Deroghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco

Articolo 23. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco

#### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 24. Proventi e procedimento amministrativo

Articolo 25. Prescrizioni non previste

Articolo 26. Controlli

Articolo 27. Pubblicazione e diffusione del regolamento

#### **TITOLO I – FINALITA' E NORME GENERALI**

##### **Articolo 1. Finalità**

Il Comune di Deruta con il presente Regolamento intende perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali, la tutela dell'assetto del territorio e la promozione di attività economiche sostenibili legate alla valorizzazione e alla fruizione delle risorse naturali.

Intende, altresì, garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse di proprietà comunale, eguali condizioni di accesso a tutti i cittadini residenti ed aventi diritto.

##### **Articolo 2. Gli aventi diritto**

All'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di Deruta hanno diritto:

a) i cittadini naturali del Comune residenti;

b) coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del

Comune di Deruta e siano residenti nel Comune stesso.

c) i cittadini residenti nel Comune da un periodo di non meno di cinque anni;

### **Articolo 3. Campo di applicazione**

I soggetti di cui al precedente articolo esercitano i diritti di uso civico sui beni demaniali che ne sono gravati.

### **Articolo 4. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali**

Il Comune attiverà ogni utile iniziativa per la valorizzazione dei terreni comunali facenti parte del demanio mediante l'attuazione di piani di miglioramento patrimoniale e di progetti di sviluppo per attività plurime produttive cercando anche, ove possibile, forme di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

Al fine di promuovere la salvaguardia delle risorse ambientali, la gestione razionale del demanio comunale, la fruizione turistica del territorio naturale e la creazione di economie locali basate sulla valorizzazione delle risorse locali, il Comune può individuare aree con particolari valenze turistiche/ambientali ed affidarne la gestione, secondo apposita convenzione, ad organismi privati, con preferenze verso forme associative locali, che presentino validi progetti d'impresa finalizzati anche alla promozione turistica, all'educazione ambientale, alla valorizzazione delle produzioni forestali, zootecniche e faunistiche, alla tutela del territorio e alla salvaguardia di flora e fauna.

All'atto dell'approvazione dei singoli progetti il Comune dovrà indicare il periodo di tempo durante il quale rimane sospeso o modificato l'esercizio del diritto di uso civico senza limiti ostativi e dovrà indicare le restanti aree demaniali ove poter esercitare tale diritto di "uti singuli" nel rispetto dell'art. 1021 del c.c..

Nelle aree interessate da interventi di ricostituzione vegetazionale e difesa del suolo rimangono parimenti sospesi gli usi civici fino a quando le aree stesse non vengano svincolate dal Comune sulla base di specifico parere del proprio Ufficio Tecnico.

### **Articolo 5. I diritti di uso civico**

I diritti di uso civico che si possono esercitare sui terreni di cui al precedente art. 2 sono:

- a) la raccolta di legname sul secco e sul morto;
- b) raccolta programmata legna viva;
- c) la raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra (castagne, funghi, tartufi, fragole e piante spontanee di qualsiasi specie, anche officinali, non protette da speciali leggi);
- d) la fruizione turistica e ricreativa.

### **Articolo 6. Uso familiare dei prodotti**

Tutti i prodotti ottenuti sulla base del diritto dell'uso civico di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 5 sono strettamente riservati all'uso familiare: ne risulta pertanto assolutamente vietata ogni forma di commercializzazione.

### **Articolo 7. Sospensione e revoca del diritto di godimento**

Sarà privato del godimento del diritto di uso civico per tre anni colui che sarà sorpreso ad arrecare danni ai beni comunali su cui è esercitabile o che si sia reso protagonista della violazione di una delle norme del presente regolamento.

Dopo due sospensioni sarà applicata la revoca definitiva del godimento del diritto di uso civico.

Quanto sopra, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio comunale.

### **Articolo 8. Sospensione temporanea degli usi civici**

Il Comune, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica ordinanza del Sindaco e previo parere dell'autorità forestale competente, può disporre, in particolari circostanze, il divieto all'esercizio del diritto di godimento di uso civico per periodi definiti su specifici terreni demaniali.

## **TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE**

### **Articolo 9. Transito di mezzi**

È vietato il transito di mezzi agricoli, di autovetture, di ciclomotori ed ogni altro veicolo (es. per praticare motocross) al di fuori delle piste forestali, senza autorizzazione preventiva da parte degli organi comunali competenti.

### **Articolo 10. Danni a flora e fauna**

Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità è severamente vietato arrecare danno ad ogni genere di flora e fauna: sradicare piantine, spezzare rami, praticare incisioni sui tronchi o imbrattarli con vernice, danneggiare nidi e tane, ecc.; scavare e trasportare terreno.

## **TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO**

### **Articolo 11. Definizioni**

Ai fini del presente regolamento è da intendersi per "legna morta", il legname caduto a terra naturalmente e privo di ogni legame fisico con la ceppaia ed il resto della pianta. Col termine di "legna viva" verranno indicate le piante schiantate o sradicate da eventi atmosferici, quelle recise o cercinate abusivamente, quelle danneggiate da attacchi di patogeni, quelle bruciate (anche solo parzialmente) da incendi ed in generale, quelle secche ancora in piedi e quelle individuate dai lotti per la raccolta programmata.

### **Articolo 12. Raccolta della legna morta**

Tutti i cittadini aventi diritto ad esercitare l'esercizio dell'uso civico (cioè quelli di cui al precedente art. 2) sui terreni demaniali possono raccogliere liberamente la legna morta (ex porzioni di tronco, ramaglia, frascome e residui di taglio) fino ad un quantitativo di 0,5 t annue cadauno.

Oltre tale quantità occorre una comunicazione dell'interessato al Comando dei Vigili Urbani da far pervenire almeno 48h prima rispetto alla raccolta.

Nelle operazioni di raccolta è vietato l'uso di motoseghe.

E' severamente vietato raccogliere legname proveniente da piante incendiate, recise o cercinate abusivamente.

Altresì è vietato sradicare ceppaie anche se secche o marcite.

### **Articolo 13. Raccolta della legna viva**

Tutti i cittadini di cui al precedente articolo 2 possono raccogliere a titolo oneroso la legna viva nelle zone che di anno in anno saranno individuate dal competente organo comunale per la raccolta programmata, previa produzione di apposita istanza al Comune stesso,

così come da modello predisposto dagli Uffici comunali e con l'osservanza delle norme che seguono.

Gli uffici preposti, qualora necessario avvalendosi di personale tecnico abilitato, verifichino le condizioni di ammissibilità al taglio, provvederanno a individuare le zone per la raccolta della legna viva.

Il prezzo dei lotti sarà fissato annualmente con deliberazione di Giunta Municipale.

La somma dovuta dovrà essere versata interamente prima dell'assegnazione dei lotti, mediante versamento su c/c, bonifico bancario intestati al Comune di Deruta.

Qualora la richiesta di lotti per il taglio della legna sia superiore alle previsioni contenute nel programma comunale, si procederà all'assegnazione in base alla cronologia assegnata dal protocollo.

Le domande escluse avranno precedenza l'anno successivo.

Conseguentemente all'assegnazione, l'avente diritto che non procederà al taglio del lotto assegnato, sarà escluso dall'assegnazione per i due anni successivi e sarà comunque trattenuta la somma da questi versata.

Gli assegnatari, entro i termini previsti anno per anno dall'autorità forestale, provvederanno con propri mezzi all'utilizzazione delle piante assegnate, operando il taglio rasente terra e senza arrecare danni alle piante circostanti.

L'esbosco dovrà avvenire secondo le piste esistenti, attenendosi alle prescrizioni dettate dal personale comunale.

Per ogni nucleo familiare come risultante dagli atti anagrafici è consentita una sola richiesta annua che, ad ogni modo, sarà non superiore a 10 t di legna da ardere.

#### **Articolo 14 Non aventi diritto**

Non hanno diritto alla raccolta di legna viva e, pertanto, non possono presentare l'istanza di cui all'articolo precedente:

- a) i cittadini residenti che facciano parte di comunanze o altre associazioni che nell'anno abbiano già fatto richiesta per taglio bosco nelle comunanze o associazioni di cui facciano parte;
- b) i cittadini che siano in possesso di uguale o più di quattro ettari di bosco anche se in altro comune;
- c) i cittadini residenti che hanno ditte di commercializzazione di legna.

#### **Articolo 15. Divieto di commercializzazione del legnatico**

È vietato commercializzare o cedere ad altri il legname derivante da piante assegnate o dalla raccolta di legna morta.

Gli assegnatari saranno assoggettati a controllo da parte delle autorità competenti.

Al trasgressore del precedente comma, ferma restando, ove prevista, l'applicazione delle norme in materia di commercio abusivo, sarà confiscato il materiale raccolto, ed escluso per cinque anni dall'esercizio del diritto di uso civico.

#### **Articolo 16. Raccolta dei residui dei tagli**

Il materiale di risulta dei tagli boschivi eseguiti da ditte o, in economia dall'Ente, fatte salve le prescrizioni di Polizia Forestale, può essere raccolto dagli aventi diritto di uso civico, nei limiti e con le modalità previste all'art. 12.

#### **Articolo 17. Uso degli attrezzi da taglio**

Nel demanio comunale è vietato l'uso di motosega e di ogni altro attrezzo da taglio, senza la preventiva autorizzazione da parte degli organi comunali competenti, salvo quanto previsto al precedente art. 13.

Nell'uso degli attrezzi da taglio è obbligatorio il rispetto delle norme antinfortunistiche, usando indumenti previsti dalle stesse (quali tuta – scarponi guanti antitaglio, casco e occhiali di protezione etc.) e qualora sia previsto, il tesserino di abilitazione. Il Comune non risponderà di danni causati a se stessi o a terzi.

## **TITOLO IV – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO**

### **Articolo 18. Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco**

È consentito agli aventi diritto, così come individuati all'art. 2, la raccolta sul terreno demaniale dei prodotti non legnosi del sottobosco individuati al precedente art. 5 lettera "c", con le modalità e nelle quantità fissate ai successivi articoli.

Non soggiacciono alle limitazioni quantitative del presente Regolamento i proprietari e/o i legittimi conduttori dei fondi montani, mentre gli stessi sono obbligati al rispetto di ogni altra prescrizione e modalità per la raccolta. Essi, limitatamente alla raccolta nei propri fondi, non sono tenuti a munirsi del tesserino anche se residenti in altri comuni.

### **Articolo 19. Raccolta dei funghi**

È consentito raccogliere, da parte di ogni singolo cercatore, massimo 2 Kg/giorno di funghi simbiotici (porcini, ecc.) e massimo 5 Kg/giorno di funghi parassiti (chiodini). Tutti i funghi devono essere raccolti in maniera tale da garantire ai carpofili di rimanere radicati nel terreno e laddove questi fossero sradicati, occorre reciderli con arnesi da taglio e lasciarli cadere sul terreno di raccolta.

Nel caso di porcini maturi, è obbligatorio asportare sul posto l'imenio (strato spugnoso al di sotto del cappelletto) al fine di favorire la caduta di spore sul terreno.

I funghi raccolti vanno trasportati in idonei contenitori di vimini atti a permettere la caduta delle spore.

È vietato raccogliere o danneggiare i funghi ritenuti non commestibili e i funghi commestibili in avanzato stato di maturazione.

È vietata la raccolta dei funghi in generale, durante la notte e, precisamente, da un'ora dopo al tramonto fino ad un'ora prima alla levata del sole.

È altresì vietato l'uso di rastrelli, falci ed ogni altro attrezzo che può danneggiare lo strato umifero del terreno.

### **Articolo 20. Raccolta dei tartufi**

È consentito raccogliere, da parte di ogni singolo cercatore, massimo 1 kg/giorno di tartufi. La raccolta può essere praticata nei periodi indicati dalle autorità preposte, con l'ausilio del cane (massimo due), della piccozza e della paletta. La buca da cui viene estratto il tartufo deve essere riempita dello stesso terreno.

Gli aventi diritto pagheranno una tassa deliberata annualmente dalla Giunta Comunale.

Per riservare la raccolta dei tartufi nel proprio fondo i proprietari e i conduttori sono obbligati a tabellare il fondo stesso con cartelli recanti la scritta "raccolta di tartufi riservata" ed a munirsi della autorizzazione così come prescritto dalle leggi vigenti.

### **Articolo 21. Raccolta di altri prodotti del sottobosco**

Ogni altro prodotto del sottobosco o pianta officinale, potrà essere raccolta nel rispetto della conservazione e della propagazione della specie.

### **Articolo 22. Deroche alla raccolta dei prodotti del sottobosco**

Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietare o consentire in deroga a quanto fissato negli articoli precedenti, la raccolta dei prodotti del sottobosco, rispettivamente, per scopi di salvaguardia o didattico-scientifici.

### **Articolo 23. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco**

La raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea è vietata nelle aree demaniali interdette per legge, nelle aree interessate da miglioramenti, nelle aree percorse da incendio, nelle aree concesse in uso ad altri soggetti mediante apposito atto.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 24. Proventi e procedimento amministrativo**

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per violazioni al presente regolamento sono devolute alla Cassa del Comune di Deruta

Il Responsabile del Settore Vigilanza viene individuato quale autorità competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, fatto salvo termine diverso imposto da legge.

### **Articolo 25. Prescrizioni non previste**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale” e a tutte le leggi regionali e nazionali in materia di economia bonifica montana, difesa del suolo e sanitaria.

### **Articolo 26. Controlli**

Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie venatorie provinciali, oltre a tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria.

### **Articolo 27. Pubblicazione e diffusione del regolamento**

Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche apportate successivamente, è adottato, approvato e pubblicato secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali. Ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.

Copia del Regolamento degli Usi Civici del Comune di Deruta è trasmessa al Comando dei Vigili Urbani, alla Comunità Montana, al Corpo forestale dello Stato ed ai Carabinieri di Deruta.